

Sentenza n. ... /2026 pubbl. il 14/10/2026

RG n. ... /2018

Repert. n. ... /2026 del 14/10/2026

Sentenza n. cronol. ... /2026 del 14/10/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO

La giudice presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa,

sentenza

riservata all'udienza del 14.10.2026, nella causa civile iscritta al n. ... /2018 R.G.C.A. e vertente

tra

... S.r.l. con sede in ... in persona del
legale rappresentante pro tempore ... anche in proprio, residente
in ... rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Argento del foro di
Pescara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara alla Via Cesare
Battisti n.31, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione del 27.9.2018-

Opponententi

contro

... S.r.l., in persona del suo rappresentante legale pro tempore,
con sede in ... , quale mandataria con rappresentanza della
... quest'ultima a sua volta anche quale società incorporante, per fusione, della
S.p.a. (società incorporata) corrente in ... nonchè della
S.p.A., denominata anche " ... S.p.A." e in
qualità di procuratrice speciale di ... s.p.a.,
rappresentata e difesa dall'avv. ... del ... ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in ... alla via ... , giusta procura in
atti-

Opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 27.9.2018, la società

S.r.l. e

superamento della soglia antiusura, indicando un TEG del 5,184% a fronte di una soglia del 18,870%.

La tabella finale della relazione indica un saldo originario della banca pari a euro 68.901,16 a debito e un saldo da ricalcolo pari a euro 47.965,87 a credito, con riferimento temporale indicato al 31 dicembre 2019. Gli scritti conclusionali degli opposenti, invece, indicano un diverso saldo attivo di euro 55.512,14 alla data del 1° giugno 2017.

All'esito della ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale e, in data odierna, la causa viene decisa.

L'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione sull'esistenza, validità, esigibilità e consistenza del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo. Ne consegue che la parte opposta, in qualità di attrice sostanziale, deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente può dedurre i fatti impeditivi, modificativi o estintivi e le ragioni di invalidità delle poste contabilizzate. L'art. 50 TUB consente alla banca di ottenere il decreto sulla base dell'estratto conto certificato, ma non sottrae la pretesa alla verifica piena nel successivo giudizio di opposizione; la certificazione rileva nella fase monitoria e non sostituisce l'accertamento giudiziale dell'esatto saldo.

La regola dell'art. 2697 c.c. impone pertanto di verificare non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'esatta quantificazione del credito alla data posta a fondamento del decreto. La giurisprudenza di legittimità valorizza, nei rapporti di conto corrente, la documentazione contrattuale e contabile e ammette il ricorso alla CTU quale strumento di ricostruzione tecnica del saldo, non quale mezzo per colmare una radicale carenza di allegazione o di prova.

La controversia rientra nella materia dei contratti bancari. Dalla documentazione processuale risulta tuttavia che il procedimento di mediazione è stato avviato e si è concluso negativamente il 4 dicembre 2019, senza accordo. La condizione di procedibilità deve quindi ritenersi assolta. Non assume rilievo, ai fini della dichiarazione di improcedibilità, la circostanza che una parte abbia manifestato di non voler proseguire la trattativa, poiché la condizione è soddisfatta quando il primo incontro si conclude senza conciliazione.

È vero che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a materia soggetta a mediazione, l'onere di promuovere la procedura grava sul creditore opposto, parte che



correntista pari a euro 47.965,87, contrapposto a un saldo originario della banca di euro 68.901,16; la differenza complessiva è indicata in euro 116.867,03.

La stessa relazione, tuttavia, colloca il saldo ricalcolato al 31 dicembre 2019, mentre il rapporto risulta chiuso o passato a sofferenza il 1° giugno 2017 e il credito monitorio è riferito al 23 agosto 2017. Inoltre, negli scritti difensivi degli opposenti compare il diverso importo di euro 55.512,14, riferito al 1° giugno 2017, che non è riportato nella relazione peritale principale e non è riconciliato con il valore di euro 47.965,87.

Tale discrasia impedisce di utilizzare il saldo attivo quale base di una condanna a favore degli opposenti, non essendo individuabile con sufficiente certezza la data cui riferire il saldo, né essendo possibile ricostruire dal testo peritale principale la ragione della diversa quantificazione. La medesima discrasia, però, opera a carico della parte opposta quanto alla prova del credito ingiunto: la banca non ha dimostrato che, alla data del 23 agosto 2017, fosse dovuto il capitale di euro 41.238,31 richiesto con il decreto, né ha fornito un conteggio definitivo capace di raccordare il saldo alla data di chiusura del rapporto, il saldaconto e l'importo ingiunto.

Non può essere accolta la richiesta di rinnovazione della CTU. Le critiche della parte opposta investono, in larga misura, il criterio di ricalcolo e tendono a sostituire al quesito giudiziale le condizioni economiche che la stessa parte avrebbe dovuto dimostrare nella loro validità, determinatezza e applicazione nel tempo. La consulenza ha esaminato la documentazione disponibile e ha fornito una ricostruzione analitica; l'incongruenza temporale sopra rilevata impedisce di assegnare un credito agli opposenti, ma non rende provato il credito monitorio.

Cessione del credito e legittimazione della parte opposta

Gli opposenti hanno contestato la titolarità del credito in capo ad e la legittimazione di quale mandataria, rilevando la mancata produzione del contratto di cessione e di elementi specifici sull'inclusione del rapporto nel portafoglio ceduto. L'art. 58 TUB disciplina gli effetti pubblicitari della cessione in blocco e rende la cessione opponibile ai debitori mediante gli adempimenti previsti; resta, tuttavia, distinto il profilo dell'opponibilità da quello della prova della titolarità dello specifico credito quando quest'ultima sia contestata.

La questione può rimanere assorbita. Anche prescindendo dalla contestazione sulla successione soggettiva, la domanda della parte opposta non può essere accolta per la

decisiva insufficienza della prova del quantum alla data del decreto. Non è quindi necessario stabilire, ai fini del presente dispositivo, se la documentazione della cessione e del mandato sia idonea a dimostrare la titolarità del singolo credito.

Garanzia personale e domande degli opposenti

La domanda della parte opposta nei confronti di non può essere accolta per la stessa ragione che impedisce la condanna della debitrice principale: manca la prova del credito garantito nella misura azionata. La qualificazione della garanzia come fideiussione o come contratto autonomo non supera tale difetto originario.

Le deduzioni degli opposenti sulla nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI, sulla violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. e sulla liberazione del garante restano assorbite nella revoca del decreto e nel rigetto della pretesa creditoria. In ogni caso, la declaratoria di nullità integrale della garanzia non potrebbe essere pronunciata sulla base della sola conformità astratta a uno schema, occorrendo l'allegazione e la prova della concreta riproduzione delle clausole censurate e dell'eventuale essenzialità delle clausole rispetto al contratto.

Domanda di saldo attivo, interessi, danni e responsabilità aggravata

La domanda riconvenzionale degli opposenti deve essere accolta nei limiti del saldo attivo risultante dalla CTU. Le conclusioni chiedono il pagamento di euro 55.512,14 al 1° giugno 2017, ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. La relazione definitiva del 25 maggio 2026 accerta, secondo i criteri sopra esaminati, un saldo positivo del conto corrente n. pari a euro 47.965,87 alla data di estinzione/passaggio a sofferenza del 1° giugno 2017. La condanna deve quindi essere pronunciata per euro 47.965,87, quale saldo creditore del rapporto, e non per euro 55.512,14, dato non coincidente con la relazione definitiva, né per euro 116.867,03, che costituisce soltanto la differenza tra il saldo bancario negativo e quello ricalcolato.

Trattandosi di credito pecuniario accertato in giudizio, gli interessi legali sono dovuti dalla domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento, mentre la rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta automaticamente, non essendo stata provata una perdita ulteriore rispetto a quella ristorata dagli interessi legali. Le domande risarcitorie per la segnalazione alla Centrale dei Rischi e per la condotta della banca restano invece rigettate per difetto di prova del danno-conseguenza, del nesso causale e dell'illiceità della specifica segnalazione. La domanda ex art. 96 c.p.c. è parimenti rigettata, non



Sentenza n. /2026 pubbl. il 14/10/2026

RG n. /2016

Repert. n. /2026 del 14/10/2026

Sentenza n. cronol. /2026 del 14/10/2026

essendo dimostrata la mala fede o la colpa grave della parte opposta.

Spese di lite

La revoca del decreto ingiuntivo determina la soccombenza della parte opposta sulla domanda principale, nonché sulla domanda riconvenzionale, per cui le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la giudice presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da . e contro SRL, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

-accoglie la domanda riconvenzionale degli opposenti e, per l'effetto, condanna l'opposta al pagamento in favore degli opposenti della somma di €47.965,87 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

-condanna l'opposta al rimborso in favore degli opposenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. per competenze di avvocato, oltre esborsi, maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge, da versarsi in favore dell'avv. Emanuele Argento che si è dichiarato antistatario;

-pone definitivamente a carico dell'opposta le spese delle due cc.tt.uu.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna, in Teramo il 14 ottobre 2026.

La giudice
(Carla Fazzini)

